

CAMERA DEI DEPUTATI N. 993**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCESCHINI FRANCESCO, GALATI, ROMANATO, PERDONÀ,
DAL CANTON MARIA PIA, GOTELLI ANGELA, HELFER, DEL VE-
SCOVO, EBNER, D'AMBROSIO, D'ESTE IDA, DIECIDUE, BIMA***Annunziata il 25 giugno 1954*

Concessione di indennità ai componenti le Commissioni di esami di maturità e di abilitazione funzionanti nella stessa sede in cui essi sono in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione, trae la sua origine da un principio di equità e di giustizia, in quanto tende ad adeguare, dal punto di vista economico, la posizione dei professori chiamati a far parte di Commissioni di esami di maturità e di abilitazione funzionanti nella stessa sede in cui essi sono in servizio o hanno la residenza abituale, a quella dei professori chiamati ad assolvere incarichi ispettivi entro il perimetro del centro urbano di residenza.

Infatti, la legge 31 luglio 1952, n. 1083, mentre riconobbe il diritto ad una indennità di missione ridotta per gli incarichi ispettivi effettuati entro il perimetro del centro urbano di residenza, tralasciò di considerare e di disciplinare il caso degli altri professori, cioè di quelli, e non son pochi, che prestano la loro opera quali componenti le Commissioni esaminatrici funzionanti nella stessa sede di servizio o di residenza.

Il trattamento economico riservato a questi ultimi è invero assai esiguo. Basti pensare che, attualmente, un commissario il quale risieda nella stessa sede in cui funziona la Commissione di esame, percepisce per la ses-

sione estiva, la quale di massima si protrae per tutto il mese di luglio, la modesta somma di lire 15.875, così composta: lire 9.300 per compenso fisso; lire 3.375 per gettoni di presenza, lire 3.200 per propine di esami calcolati in relazione ad ottanta candidati; mentre il commissario proveniente da altra sede, aggiunge ai medesimi compensi l'intera indennità di missione stabilita dalle norme in vigore.

La proposta di legge che si presenta tende ad integrare il trattamento dovuto ai professori che adempiano il gravoso e delicato ufficio di esaminatori nella propria sede di servizio, mediante la concessione di una indennità aggiuntiva pari a quella prevista dall'articolo 1 della citata legge 31 luglio 1952, n. 1083.

Per effetto di tale articolo, « al personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, cui vengano affidati incarichi ispettivi entro il perimetro del centro urbano di residenza e nell'ambito di piccole distanze, inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti perché sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, è concessa una indennità forfetaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione in vigore nel tempo, per ogni giorno impiegato ».

Da ultimo, si è ritenuto giusto disciplinare in modo più idoneo il caso del personale già collocato a riposo, chiamato a far parte delle Commissioni in parola, attribuendo al medesimo la missione del grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio, e ciò conformemente al principio accolto dalla stessa legge del 1952.

La presente proposta di legge non deve determinare un maggior onere per l'Erario, perché una oculata distribuzione dei candidati permette certamente di ridurre il numero complessivo delle Commissioni compensando il modesto aumento di spesa che la sua attuazione può comportare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Oltre ai compensi previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, e dagli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1950, n. 888, ai presidenti e agli altri membri delle Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, i quali si trovino nelle condizioni stabilite nel presente articolo, spetta, per la durata della loro partecipazione agli esami:

a) un compenso pari al quinto dell'indennità prevista dalle norme in vigore per il personale civile di pari grado delle Amministrazioni dello Stato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, se si tratta di dipendenti statali di ruolo la cui sede di servizio sia nello stesso comune in cui funziona la Commissione. Tale compenso, per il presidente che sia di grado VII o inferiore, va commisurato all'indennità di missione di grado VI;

b) un compenso pari al quinto dell'indennità di missione spettante al corrispondente personale di ruolo di grado iniziale, alla cui retribuzione sia stata raggugliata quella di ciascun insegnante, se si tratta di personale non di ruolo in servizio nelle scuole statali o nelle scuole dipendenti da amministrazioni pubbliche, la cui sede di servizio sia nello stesso comune in cui funziona la Commissione,

c) un compenso pari al quinto dell'indennità di missione spettante ai funzionari statali di grado VI, per quanto riguarda il presidente, e un compenso pari al quinto dell'indennità di missione spettante ai dipendenti statali di grado VIII, per quanto riguarda gli altri membri della Commissione, se si tratta di componenti la Commissione che non abbiano rapporto d'impiego alle dipendenze dello Stato o delle pubbliche Amministrazioni e abbiano la residenza nello stesso comune in cui funziona la Commissione.

ART. 2.

Al personale statale collocato a riposo, che venga chiamato a far parte di Commiossini per gli esami di maturità e di abilitazione fuori della propria residenza, spetta il trattamento di missione in relazione al grado già rivestito all'atto del collocamento a riposo; tale trattamento è ridotto ad un quinto quando la Commissione funziona nella sede di residenza del commissario.

In tali casi non sono applicabili il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

ART. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, che ha effetto dalle sessioni di esame dell'anno scolastico 1953-54, viene provveduto con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.